

II

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

OGGETTO: Circolare del 12 settembre 2013 avente ad oggetto "Ordini Circondariali forensi presso gli Uffici Giudiziari soppressi"

Com'è noto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero" ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali, in attuazione di norma di delega che non reca specifici criteri direttivi in ordine alla permanenza degli ordini circondariali forensi costituiti presso ciascun ufficio soppresso.

All'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato di riforma della geografia giudiziaria era previsto che presso ciascun tribunale fosse costituito un consiglio dell'ordine degli avvocati con relativo albo (art. 16 del RDL n. 1578 del 1933 e art. 19 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944).

La legge di riforma dell'ordinamento della professione forense 31 dicembre 2012, n. 247, emanata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 155 del 2012, ha ribadito, all'art. 25, che "presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense", confermando la regola della necessaria coesistenza di un ordine territoriale presso ciascun tribunale.

Nondimeno, la legge di riforma dell'ordinamento della professione forense ha disposto all'articolo 65, comma 2, che "consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (2 febbraio 2013 n.d.r.) sono prorogati sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data" (31 dicembre 2014). Disposizione che si giustifica con l'intento di garantire agli iscritti agli ordini professionali di essere rappresentati da consiglieri da loro eletti nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 24, comma 3, della stessa legge, che dovranno tenere conto del nuovo assetto degli ordini circondariali forensi risultante a seguito della riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155 del 2012).

Si deve, pertanto, concludere che, ferma la regola generale di cui all'articolo 25, comma 1, della l. 247 del 2012, tutti i consigli degli ordini territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge sono stati transitoriamente prorogati sino al 31 dicembre 2014.

Ne consegue che gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno nel periodo di proroga le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi.

A mero titolo esemplificativo, ad essi si farà riferimento per la consultazione degli albi, per la materia disciplinare, per eventuali questioni di incompati-

bilità e per ogni ulteriore attività amministrativa che richieda il coinvolgimento dell'ordine professionale.

Resta ferma pertanto, anche la efficacia delle iscrizioni dei professionisti interessati negli albi attualmente istituiti presso i consigli dell'ordine, ciò che garantisce la permanenza in capo a costoro dello *ius postulandi*, condizionato espressamente dalla normativa vigente (art. 2, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) all'iscrizione ad un albo circondariale.

Si prega di provvedere con la massima urgenza alla diffusione della presente nota presso gli uffici giudiziari e i consigli degli ordini circondariali interessati.

Il Direttore Generale

Marco Macinetti